

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI

Approvato con delibera C.C. n. ___ del _____

INDICE

- art.1- Oggetto
- art.2- Servizio di gestione dei rifiuti
- art.3- Classificazione dei rifiuti
- art.4- Soggetto attivo
- art.5- Presupposto impositivo
- art.6- Soggetti passivi
- art.7 - Esclusioni dall'applicazione del tributo
- art.8 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- art.9 - Superfici soggette al tributo
- art.10 - Piano Finanziario di gestione del servizio e del t r i b u t o
- art.11 - Determinazione della tariffa
- art.12 - Articolazione della tariffa
- art.13 - Periodi di applicazione del tributo
- art.14 - Tariffa per le utenze domestiche
- art.15 - Occupanti le utenze domestiche
- art.16 - Tariffa per le utenze non domestiche
- art.17 - Classificazione delle utenze non domestiche
- art.18 - Scuole statali
- art.19 - Tributo giornaliero
- art.20 - Tributo provinciale
- art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche
- art.22 - Riduzioni per le utenze non domestiche
- art.23 - Riduzioni per il recupero di rifiuti urbani
- art.24 - Riduzioni per la raccolta differenziata
- art.25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- art.26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- art.27 - Obbligo di dichiarazione
- art.28 - Contenuto e presentazione della dichiarazione
- art.29 - Poteri del Comune
- art.30 - Accertamento
- art. 31 - Sanzioni
- art.32 - Riscossione
- art.33 - Interessi
- art.34 - Rimborsi

art.35 - Somme di modesto ammontare

art.36 - Contenzioso

art.37 - Clausola di adeguamento

art.38 - Entrata in vigore

art.39 - Disposizioni transitorie

art.1-Oggetto

1. Il presente capo disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (T A R I), a v e n t e n a t u r a tributaria, istituita dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

art.2-Servizio di gestione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

art.3-Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, i rifiuti sono classificati in urbani e speciali, sulla base della normativa del D. Lgs. n. 152/2006 e quella ad essa collegata. I rifiuti derivanti dalle attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 c.c. sono speciali. I rifiuti delle attività industriali sono speciali limitatamente ai rifiuti della produzione.

art.4-Soggetto attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. Il Comune di Fano, in qualità di soggetto attivo dell'obbligazione tributaria, individua Aset S.p.A. corrente in Fano, quale gestore preposto all'applicazione della TARI (in seguito chiamato semplicemente "Gestore del servizio")

art.5-Presupposto impositivo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. La presenza di arredo, l'acquisizione della residenza anagrafica oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica) costituiscono presunzione relativa di attitudine alla produzione dei rifiuti dei locali e delle aree. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è costituita altresì dal rilascio da parte degli enti competenti di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

art.6-Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.
3. Per le parti comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art.7 - Esclusioni dall'applicazione del tributo

1. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, fatta eccezione per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche;
- b) le aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- c) le superfici delle istituzioni scolastiche statali a cui si riferisce il contributo del MIUR ai sensi dell'art. 33 bis del D.L.248/2007 convertito con modificazioni dalla L.31/2008

2. Sono altresì esclusi dal tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o per obiettive condizioni di inutilizzabilità, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di qualsiasi fornitura attiva di servizi pubblici a rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica) qualora ne sia possibile la cessazione autonoma;
- b) le superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, forni, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non è compatibile o non si abbia, di regola, la presenza umana;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio alla data di fine dei lavori, fatta esclusione per le unità immobiliari relative ad attività con licenza stagionale che sono soggette a tali interventi edilizi in periodi fuori dalla stagione lavorativa; le aree e i locali evidentemente impraticabili/inagibili o con accessi interclusi;

- f) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
- g) le soffitte, i solai e i sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, ascensori o montacarichi;
- h) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti religiosi ammessi nello Stato.

3. Le condizioni di esclusione di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e devono essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi e direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità emessa dagli organi competenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

art.8 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne possano dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono esenti i magazzini e i depositi contigui fisicamente alle aree di lavorazione, produttive di rifiuti speciali, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva, con conseguente esclusione dell'esenzione, tra l'altro, per i magazzini di prodotti finiti destinati alla vendita.

2. Non sono, inoltre, soggette al tributo, a titolo non esaustivo:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici degli immobili utilizzati per le attività agricole e connesse, di cui all'articolo 2135, c.c..
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private che, come attestato da certificazione del direttore sanitario, siano adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Per i locali e le aree in cui si svolgono attività non domestiche che producono sia rifiuti speciali sia rifiuti urbani, qualora sia impossibile o molto difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo ai sensi del precedente comma 1, causa l'uso promiscuo cui sono adibite, sono applicate, per le indicate categorie, le riduzioni di superfici indicate nell'allegato B.

4. Per usufruire delle riduzioni o delle esenzioni di superficie di cui ai precedenti commi, le utenze interessate, oltre a presentare la dichiarazione iniziale o di variazione nei termini stabiliti dal presente regolamento, dovranno dimostrare al Gestore del servizio che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali di entità congrua rispetto alle agevolazioni richieste, trasmettendo entro il 28 febbraio successivo a ciascun anno di fruizione dell'agevolazione, la documentazione comprovante l'avvenuta gestione di detti rifiuti nell'anno solare precedente.

art.9 - Superfici soggette al tributo

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani riferita alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove

superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

4. La superficie calpestabile dei locali è determinata al netto dei muri con esclusione di quella parte con altezza pari o inferiore a 150 centimetri. In particolare per le utenze domestiche, in attesa che vengano attivate le procedure di allineamento di cui al precedente comma 1, la superficie calpestabile viene calcolata considerando, in aggiunta alla superficie dei vani principali degli immobili, anche la superficie degli accessori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni, scale e sottoscale) comprese le superfici dei locali di servizio anche se interrati e/ o separati dal corpo principale del fabbricato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, soffitte) nonché le superfici di porticati, logge, tettoie e simili comprese, purché interamente coperte, le superfici di balconi, terrazze e posti auto

5. La superficie delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

7. Per i distributori di carburanti in aggiunta alla superficie dei locali si considera soggetta al tributo la superficie derivante dalla proiezione a terra della pensilina. Alle eventuali superfici adibite ad altri usi (quali bar, ristorante, market, e altro) si applicherà la tariffa prevista per la specifica attività esercitata

8. Al ristorante di un albergo (compresi cucina, servizi igienici ed accessori), il cui utilizzo non sia esclusivo per i clienti dell'albergo stesso, verrà applicata la categoria 22 (ristoranti) di cui all'allegato A, mentre alla superficie rimanente dell'albergo si applicherà la categoria 8 (alberghi senza ristorante).

9. I complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando un abbattimento della superficie totale nella misura del 30% per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.

art.10 - Piano Finanziario di gestione del servizio e del tributo

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle attività di gestione del tributo.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione tecnica, redatto congiuntamente dal Gestore del servizio (relativamente alle componenti tecniche ed operative relative alla raccolta, spazzamento e smaltimento) e dal Comune di Fano (relativamente ai Costi amministrativi per la riscossione e gestione del tributo) e approvato dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario viene redatto sulla base delle linee guida elaborate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera).

art.11 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

art.12 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa del tributo è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle categorie di:

- a) utenza domestica, che comprende i luoghi di civile abitazione;
- b) utenza non domestica, che comprende tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

art.13 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste il presupposto di cui all'articolo 5 del presente regolamento, ed è computato a giorni.

2. L'obbligazione alla corresponsione del tributo decorre dal giorno stesso in cui si realizza il presupposto per l'applicazione e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione. Farà fede la data di presentazione della dichiarazione di cessazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. In ogni caso la decorrenza non potrà essere antecedente al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la documentazione.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa si considera come data di variazione la data di presentazione della relativa dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione. In ogni caso la decorrenza non potrà essere antecedente al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la documentazione.

4. Le dichiarazioni di inizio utenza devono essere presentate entro 60 giorni dal momento in cui si realizza il presupposto.

art.14 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati dal Consiglio Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe.

art.15 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, ivi compresi anche eventuali componenti temporaneamente domiciliati altrove.

2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti quello indicato nella tabella di cui all'allegato C, salvo prova contraria del contribuente.

4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

art.16 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati, per ogni classe di attività, contestualmente all'approvazione delle tariffe con delibera del Consiglio Comunale.

4. Le attività industriali sono classificate all'interno della categoria 20 di cui alla tabella 3A dell'allegato 1 al Dpr 158/1999, salva la facoltà dell'operatore di presentare una denuncia iniziale o di variazione riportante il dettaglio delle destinazioni d'uso delle singole aree, al fine dell'assegnazione delle stesse alla categoria tariffaria più simile per quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

art.17 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Possono tuttavia essere applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, se ben perimetrata e purché singolarmente di estensione non inferiore a 10mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

art.18 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 Febbraio 2008, n.31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

art.19 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Ai sensi dell'articolo 1, comma 838, legge n. 160/2019, sono escluse dal tributo giornaliero le aree mercatali oggetto di occupazioni temporanee per le quali trova applicazione il canone di occupazione di cui all'articolo 1, comma 842, legge n. 160/2019.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 50%

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.

4. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della particolarità di tali eventi, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore della manifestazione ed il Gestore del servizio, ed il relativo costo è quindi escluso dal Piano Finanziario.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

art.20 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del tributo comunale.

Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, del 20% alle abitazioni di cui al precedente articolo 15 comma 3.

2. La predetta riduzione sarà regolata d'ufficio.

art.22 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 25% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti/ e ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 182 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al precedente comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Tale documentazione dovrà essere presentata al momento della dichiarazione iniziale o di variazione e la relativa riduzione sarà accordata dalla data di decorrenza della dichiarazione secondo quanto stabilito dal precedente art.13 commi 3 e 4.

3. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

art.23 - Riduzioni per il recupero di rifiuti urbani

1. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato correttamente al recupero nell'anno di riferimento.

2. La riduzione fruibile, in misura sino al 100% della quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti ed avviati al recupero, non utilizzando le prestazioni fornite dal Gestore del servizio, rispetto alla Capacità Produttiva di Riferimento (CPR) assegnata all'utenza non domestica, secondo la seguente formula:

$$\text{Calcolo della \% di recupero} = \frac{\text{rifiuti recuperati (kg/anno)}}{\text{CPR (kg/mq/anno) * superficie assoggettabile (mq)}} * 100$$

dove CPR assume il valore indicato nella seguente tabella in relazione alla categoria di appartenenza dell'utenza. (Per la descrizione delle categorie si veda l'allegato A)

Cat	CPR (Kg/mq/anno)	Cat	CPR (Kg/mq/anno)	Cat	CPR (Kg/mq/anno)
1	11,30	11	27,10	21	12,15
2	8,50	12	15,78	22	181,10
3	14,40	13	33,78	23	119,40
4	14,90	14	39,63	24	129,54
5	12,36	15	23,70	25	64,65
6	10,24	16	43,89	26	64,50
7	29,34	17	20,64	27	197,92
8	21,96	18	18,20	28	36,40
9	27,10	19	11,58	29	121,00
10	31,34	20	12,30	30	33,60

Si specifica che per negozi e supermercati (categorie 13, 25, 26 e 28) la produzione dei rifiuti da imballaggio è attribuita all'area di magazzino la cui superficie dovrà necessariamente essere indicata (anche tramite planimetria) e sulla quale sarà applicata la riduzione del presente articolo.

3. I quantitativi avviati al recupero dovranno risultare da copie dei formulari di identificazione attestanti l'invio a ditte operanti nel settore, che dovranno essere consegnati al Gestore del servizio entro il 28 febbraio di ogni anno per i conferimenti relativi all'anno precedente.

4. Ai fini dell'applicazione della riduzione prevista nel presente articolo, le utenze non domestiche devono trasmettere al soggetto gestore una apposita comunicazione con cui si impegnano ad avviare al recupero i propri rifiuti, avvalendosi di soggetti diversi dal gestore pubblico per un periodo di almeno cinque anni, entro il 30 giugno di ciascun anno, a valere per l'anno successivo. Per l'annualità 2022, il termine di invio della suddetta comunicazione è il 31 maggio 2021.

art.24 - Riduzioni per la raccolta differenziata

1. E' assicurata una riduzione del 25% della quota variabile della tariffa alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Tale riduzione è regolata d'ufficio nel caso del rilascio da parte dal Gestore del servizio della relativa attrezzatura ovvero viene accordata previa sottoscrizione, da parte del richiedente, di regolare autocertificazione a norma di legge.

art.25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60%, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. Si specifica che, nel caso in cui sia istituito un servizio di raccolta domiciliare anche di una sola tipologia di rifiuto (es: organico o indifferenziato), tale punto di conferimento sarà identificato dal Gestore del servizio.

art.26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni **p r e c e d e n t e m e n t e c o n s i d e r a t e , -**

art.27 - Obbligo di dichiarazione

1. I **soggetti** passivi del tributo, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e le relative variazioni.

2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, possessori o detentori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art.28 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di inizio utenza deve essere presentata entro 60 giorni dal momento in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

2. Le dichiarazioni di variazione o cessazione vanno presentate anch'esse entro il termine di cui al precedente comma e saranno regolate come previsto all'art. 13 commi 2 e 3 del presente Regolamento.

3. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione (iniziale, di variazione o cessazione) relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza, recapito) dell'intestatario della scheda famiglia o altro occupante;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, codice fiscale, residenza, recapito);
- c) l'ubicazione dell'immobile specificando via, numero civico ed interno, se esistente;
- d) la superficie e i dati identificativi catastali aggiornati dell'unità principale e relative pertinenze;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione (originaria, di variazione o cessazione) relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione sociale, codice fiscale e/ o partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e identificativi catastali aggiornati dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata agli uffici proposti. In alternativa può essere inviata in via telematica (mail o posta certificata).

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art.29 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale nelle prerogative specifiche del ruolo all'interno dell'Ente, fermo restando le funzioni e responsabilità spettanti al Concessionario del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Concessionario del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 e.e.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Concessionario del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio

urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e I dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138

art.30 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata dal Concessionario del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica ai sensi dell' articolo 1 comma 792 della L.160/2019.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi dimora.
3. Su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono, per le annualità successive, ai fini dichiarativi e del calcolo dell'entità del tributo dovuto.

Art. 31 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione di cui all'articolo 13, D. Lgs. n. 471/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29 comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 Dicembre 1997, n.472.

art.32 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, tramite il Gestore del servizio, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate scadenti nei mesi di giugno, ottobre e febbraio dell'anno successivo.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n.241 ovvero attraverso la piattaforma digitale di cui all'articolo 5, D.Lgs.n.82/2005.

3. A seguito dell'invio degli inviti di pagamento il Gestore del servizio procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli inviti rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata A.R.. Detto sollecito dovrà indicare il termine di 60 giorni dalla data di notifica per effettuare il pagamento, nonché l'avvertimento dell'applicazione della sanzione del 30% per omesso, insufficiente o tardivo versamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 471/97 nel caso in cui non si proceda al versamento entro tale termine.

4. Il contribuente che non versi, entro la scadenza prevista, la somma indicata nel sollecito di pagamento è notificato, a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso, tardivo o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e con l'irrogazione della sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 13, D. Lgs. n. 471/1997, oltre all'applicazione degli interessi di mora.

5. Per quanto concerne la possibilità di effettuare il suddetto pagamento in più rate, si rimanda a quanto previsto dal regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.

Art.33 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono calcolati applicando il tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art.34 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo33, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art.35 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il Concessionario del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali, non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

2. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori o pari a 5,00 euro per anno d'imposta.

Art.36 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 Giugno 1997, n.218,

limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e alla destinazione d'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art.37 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 38 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, - ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della L.388/2000 e dell'articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 (d.l. “Sostegni”) - entra in vigore il 1 Gennaio 2021.

Art. 39 – Disposizioni transitorie

1) Limitatamente all'anno 2021, per le dichiarazioni originarie e/o di variazione relative a presupposti verificatisi tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2021, il termine di presentazione è fissato al 31 Ottobre 2021.

2) Considerato che il D.L. n.73 del 25/05/2021 “Sostegni bis” pubblicato in G.U. il 25/05/2021 ha previsto un fondo destinato alle agevolazioni Tari per le attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, la cui quantificazione e ripartizione è demandata ad un successivo decreto da emanarsi entro 30 giorni, solo per l'anno 2021 le scadenze degli inviti di pagamento di cui all'articolo 32, saranno le seguenti:

- 1) Prima rata Settembre 2021
- 2) Seconda rata Novembre 2021
- 3) Terza rata a saldo Febbraio 2022

3) il Comune, per contrastare situazioni di grave crisi economica determinate da eventi eccezionali (emergenza sanitaria, calamità naturali, ecc.) può deliberare esenzioni, riduzioni o altre forme di agevolazione della tassa sui rifiuti a favore di una o più categorie di utenza non domestica, al fine di sostenere le imprese maggiormente penalizzate, i soggetti giuridici che erogano servizi a favore della collettività e/o che svolgono attività economiche anche in forma non imprenditoriale o non prevalente.

4) Il Comune si riserva inoltre la facoltà di disporre esenzioni, riduzioni o altre forme di agevolazione della tassa rifiuti, a favor di titolari di utenze domestiche in condizioni di disagio socio-economico, in funzione dei criteri e delle modalità indicate in apposito regolamento.

5) Ai sensi dei commi 3) e 4), solo per l'anno 2021, vengono concesse, alle utenze in regola con i pagamenti al 31/12/2020, le seguenti riduzioni tariffarie:

Utenze non domestiche - d'ufficio

Riduzione tariffaria del 100% (quota fissa e quota variabile) per tutto il 2021 alle seguenti attività economiche appartenenti alle seguenti categorie economiche di cui al D.P.R. 158/1999

- 2) Cinematografi e teatri;

- 4) solo impianti sportivi;
- 11) solo agenzie viaggi;
- 30) Discoteche, night club;

Riduzione tariffaria del 40% (quota fissa e quota variabile) alle seguenti attività economiche appartenenti alle seguenti categorie economiche di cui al D.P.R. 158/1999:

- 1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
- 7) Alberghi con ristorante
- 8) Alberghi senza ristorante
- 17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
- 22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
- 23) Mense, birrerie, amburgherie;
- 24) Bar, caffè, pasticceria;

Alle attività appartenenti alle categorie 7),8),22),23) e 24) che hanno già associato la riduzione per stagionalità, la riduzione è pari al 15%;

Riduzione tariffaria del 20% (quota fissa e quota variabile) alle seguenti attività economiche appartenenti alle seguenti categorie economiche di cui al D.P.R. 158/1999:

- 6) Esposizioni, autosaloni;
- 13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;
- 15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;
- 16) Banchi di mercato beni durevoli;
- 18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
- 19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
- 20) Attività industriali con capannoni di produzione;
- 21) Attività artigianali di produzione beni specifici;

Riduzione tariffaria del 12,5% (quota fissa e quota variabile) alle seguenti attività economiche appartenenti alle seguenti categorie economiche di cui al D.P.R. 158/1999:

- 4) ad esclusione degli impianti sportivi;
- 11) Solo uffici;
- 12) Solo studi professionali;
- 14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;

Utenze domestiche – su istanza di parte

- 100% alle utenze domestiche con indicatore ISEE non superiore a €8.265,00 - prima fascia;

Le riduzioni alle utenze domestiche che rientrano nella seconda fascia, saranno erogate, in ordine crescente di ISEE, solo a seguito completo soddisfacimento delle utenze domestiche appartenenti alla prima fascia, fino ad esaurimento delle risorse stanziato;

5) Le riduzioni tariffarie di cui al comma 5) vengono finanziate rispettivamente con le risorse assegnate dall'art.6 del D.L. 73/2021 pari a €. 850.905,00 (utenze non domestiche) e con le risorse di cui all'art.106 del D.L. n.34/2020, come integrate con le risorse di cui all'art.39, comma 1 del D.L. 104/2020 pari a €. 499.254,66 (utenze domestiche).

ALLEGATO A – Categorie di utenze non domestiche

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

ALLEGATO B

Riduzione di superficie nel caso di produzione contestuale di rifiuti speciali e rifiuti urbani

ATTIVITA'	%RIDUZIONE SUPERFICIE
lavanderie e tintorie	20%
laboratori eliografici, di sviluppo fotografico	20%
tipo-litografie, incisioni, serigrafie	20%
vetrerie, lavorazione marmi	50%
autofficine, autocarrozzerie, elettrauti, gommisti	50%
autorimessaggi, magazzini	30%
verniciatura, vetroresina	50%
carpenteria metallica	60%
macellerie al dettaglio	30%
cucine di ristoranti, pizzerie, alberghi	20%
ambulatori medici e dentistici	20%
laboratori odontotecnici	20%
aree commerciali produttrici di imballaggi terziari	10%
aree di produzione di attività industriali/ artigianali	50%
pescherie	70%

ALLEGATO C

Numero di componenti il nucleo familiare da attribuire alle utenze domestiche non residenti

SUPERFICIE (MQ)	ABITANTI EQUIVALENTI
0-35	1
36-50	2
51-65	3
66-80	4
81-95	5
96e oltre	6